

ASC n° 247-2016 R.G.S.C.
Prot. n° 87136 del 25.10.2016



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Comando della Polizia Locale

Al Sindaco

*Al Servizio ambiente, beni culturali e Gestione del territorio
c.a. Dirigente Sezione urbanistica*

c.a. Dirigente Servizio lavori pubblici

LORO SEDI

OGGETTO: *delimitazione del centro abitato – via Aurelia Nord- tratto altezza km 78+500 e
sue prossimità – richiesta nuova delimitazione del centro abitato*

Con la presente, si chiede di voler valutare una ripermetrazione del centro abitato afferente “la borgata Aurelia” collocato nei pressi di via Aurelia Nord, lato centro telecomunicazioni dell’Esercito italiano e ristorante “Il Marchigiano”, al fine di escludere quest’area dall’ambito del centro abitato.

Le motivazioni, infatti, sono molteplici.

In primis, in forza della circolare n. 6709 del 29 dicembre 1997 (G.U. N. 38 Del 16/02/1998) recante “*Direttive in ordine all’individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all’interno dei centri abitati, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610)*” non risulta che sia stato redatto un verbale per il riconoscimento di traversa interna ai sensi della legge n. 126/1958; infatti, diversamente, è prevista l’applicazione della disciplina, delle procedure e delle competenze previste per i tratti esterni ai centri abitati.

A tal fine, secondo la circolare n. 6709 del 29 dicembre 1997 (G.U. N. 38 Del 16/02/1998) “*Direttive in ordine all’individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all’interno dei CENTRI ABITATI, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada. (Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610)*”:

“5. In mancanza della delibera di giunta di delimitazione di centro abitato, o nelle more di redazione del suddetto verbale le richieste di autorizzazioni o concessioni, lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali interni ai possibili centri abitati, per i quali non è stato redatto un verbale per il riconoscimento di traversa interna ai sensi della legge n. 126/1958 si applicano la disciplina, le procedure e le competenze previste per i tratti esterni ai centri abitati, mentre rimangono invariate le procedure e le competenze fissate dal verbale”.

Per quanto riguarda, infatti, la procedura di delimitazione del “centro abitato” da parte del Comune va evidenziato che il procedimento ha inizio con l’approvazione del centro abitato da parte della giunta comunale e si deve sempre concludere con un atto formale tra il Comune e

gli enti proprietari delle strade, sia quando il centro abitato ha più di diecimila abitanti (verbale di consegna della strada al nuovo proprietario), sia quando la strada urbana rimane di proprietà dell'ente originario per i centri abitati con meno di diecimila residenti (verbale di constatazione dei limiti del centro abitato. L'art. 5, comma 7, del DPR n. 495/92 dispone infatti che *"nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del codice"*

Il comma 4 del precedente art. 4 prevede peraltro che *"i tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima"*.

Il comma successivo dispone poi che *"successivamente all'emanazione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade previsti agli articoli 2 e 3, all'emanazione dei decreti di passaggio di proprietà ed alle deliberazioni di cui ai commi precedenti, si provvede alla consegna delle strade o dei tronchi di strade fra gli enti proprietari"*.

Infine, il comma 6 prevede che *"la consegna all'ente nuovo proprietario della strada è oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 2 ed entro sessanta giorni dalla delibera della giunta municipale per i tratti di strade interni ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti"*; il comma 7 prevede invece la procedura attivabile in caso di mancato intervento dell'amministrazione ricevente: in particolare stabilisce che *"qualora l'amministrazione che deve prendere in consegna la strada, o tronco di essa, non interviene nel termine fissato, l'amministrazione cedente è autorizzata a redigere il relativo verbale di consegna alla presenza di due testimoni, da notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada dismessa, o dei tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato"*.

In difetto della conclusione di tale procedimento, la delimitazione del centro abitato non può pertanto ritenersi operativa ed applicabile.

Inoltre, per la zona *de qua* non risulta apposta alcuna segnaletica verticale di delimitazione di centro abitato. A tal fine, il Ministero dei Lavori Pubblici, cui spetta il compito istituzionale di vigilanza e di coordinamento sulla rete stradale italiana, con la *"direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"* datata 24 ottobre 2000, ha poi ribadito che i comuni sono tenuti all'adempimento dell'obbligo della delimitazione del centro abitato affermando: *"Ad essi, infatti, è demandato il compito di delimitare il centro abitato o i centri abitati presenti sul territorio al fine di stabilire, sotto il profilo tecnico amministrativo, il limite dei compiti e dei poteri tra il comune e gli altri enti proprietari"*.

E' noto, poi, che i comuni, nel delimitare i centri abitati, devono verificare che i fabbricati siano continui e che siano in stretta relazione tra di loro e non costituiscano episodi edilizi isolati; i fabbricati, quindi, possono essere intervallati solo da: *"strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico"* con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc "

fr. punto 1 della circolare del ministero ll.pp. n. 6709 del 29/12/1997 G.U. n. 38 del 16/02/1998).

Inoltre, risulta che "A tale proposito non appare condivisibile l'atteggiamento di alcuni Comuni di delimitare il centro abitato, ai fini dell'applicazione delle norme del Codice, non in relazione all'insieme continuo di edifici che lo costituisce, ma sovente in posizione largamente anticipata in corrispondenza, ad esempio, di case sparse, se non addirittura all'inizio del territorio comunale, senza alcun vantaggio per gli utenti della strada e della sicurezza più in generale" (cfr. punto 2.2 della Direttiva Ministeriale del 24/ottobre/2000: "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione).

Sulla base di tali inequivoche normative e circolari, appare dunque difficile configurare come "centro abitato" la zona sopra evidenziata, posta oltre la "Borgata Aurelia" che, a quanto accertato (vedasi, a titolo esemplificativo, le particelle 316, 190, 41 e 36 del foglio 3 classificate a seminativo), risulta caratterizzata da varie "case sparse" oltrechè dalla presenza di una Caserma, dando luogo ad una tipologia di edificata che sembra non presentare quei caratteri di continuità tra gli edifici richiesta dalla normativa citata.

Distinti saluti.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Comandante del Corpo di Polizia Locale
Col. Pietro Dott. CUCUMILE





COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale


Comando Polizia Locale

3° Gruppo

Polizia Edilizia - Polizia Commerciale, annonaria, mercati, T.U.L.L.P.S. Polizia Amministrativa - Contrasto all'evasione tributaria ed extra tributaria locale - Infortunistica Stradale - Cerimoniale - Safety, Security, Sicurezza urbana integrata - Sicurezza Sedi comunali

Prot. n. 23417 del 15.03.18

COMUNE DI CIVITAVECCHIA URBANISTICA - EDILIZIA	
19 MAR. 2018	
Prot. N. <u>685</u>	All. <u>1</u>

 Al Dirigente del Servizio 5
Edilizia ed Urbanistica Patrimonio e Demanio
Sezione Urbanistica
Arch- Lucio CONTARDI

p.c. Al Dirigente Servizio 3
Lavori Pubblici
Ing. Giulio IORIO

p.c. Al Dirigente Servizio 6
Attività Produttive
Avv. Gabriella BRULLINI

Oggetto: Perimetrazione del centro abitato ai sensi del Dlgs. n. 285/1992 e s.m.i.- parere di competenza e trasmissione planimetria controfirmata.

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 1722 del 21.02.2018 di pari oggetto, **si esprime parere favorevole** alla nuova perimetrazione del centro abitato, prospettata da codesto Servizio nella planimetria allegata alla suddetta nota, limitatamente alle norme del Codice Stradale.

Per quanto sopra, in allegato alla presente, si restituisce copia della planimetria in A3 opportunamente timbrata e firmata.

Il Responsabile del 3° Gruppo
Vice Comandante Corpo P.L.
Commissario Coordinatore Enrico BIFERARI

DIRIGENTE SERVIZIO 7
Comandante Corpo di Polizia Locale
Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE



ATTI

Comune di Civitavecchia

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali
Ufficio Servizi per la Città

Prot. n° 25233 del 20/03/2018
Risposta a nota n.

Al Dirigente
Servizio 5 Sezione Urbanistica
Arch. Lucio Contardi
SEDE

Oggetto: Perimetrazione del centro abitato ai sensi del D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i. – richiesta parere di competenza

In merito alla nota n. 17222 del 21.02.18, per quanto di competenza, questo Servizio esprime parere **FAVOREVOLE** circa la perimetrazione del centro abitato ai sensi del D.Lgs 285/1992

Il Dirigente
Ing. Giulio Iorio

COMUNE DI CIVITAVECCHIA URBANISTICA - EDILIZIA	
28 MAR. 2018	
Prot. N. 804	Att. 1